

CERRI Chiara

PEC:

MIUR - USR TOSCANA- Ufficio X
Ufficio Segreteria per la Conciliazione
presso l'A.T. di Pisa
Via Pascoli, 8 - 56125 PISA
usppi@postacert.istruzione.it

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca
Istituto Superiore "Santoni"
Largo c. marchesi – 56124 PISA
PEC: piis003007@pec.istruzione.it

RICHIESTA DI TENTATIVO FACOLTATIVO DI CONCILIAZIONE

ex art. 135 del CCNL 2006-2009

Per la docente **Chiara Cerri**, nata a CF: , CHE
ELEGGE DOMICILIO AI FINI DELLE SUCCESSIVE COMUNICAZIONI PRESSO
L'INDIRIZZO PEC IN EPIGRAFE INDICATO:

FATTO E DIRITTO

La docente è inserita nelle Grad. Ist. della provincia di Pisa di A050. In data 2 Ottobre 2018 ha sottoscritto un contratto a tempo determinato di 6 ore settimanali dal 2.10.2018 al 30.06.2019 presso l'Ist. "Santoni" di Pisa, sulla classe di concorso A50.

Con il Decreto n. 392 del 15.04.19 la scuola capofila, I.I.S.. Da Vinci-Fascetti, ha rettificato il punteggio della terza fascia delle graduatorie di istituto della scrivente, con la seguente diminuzione di punteggio: da p. 63 a p. 51.

In seguito a tale rideterminazione del punteggio la scrivente ha subito la risoluzione del contratto di lavoro a t.d. sopra indicato, da parte dell'Ist. Santoni.

In seguito, lo stesso Istituto ha effettuato nuove convocazioni e riattribuito alla scrivente la supplenza, informandola tuttavia che il servizio prestato in precedenza era da considerarsi "di fatto" e pertanto non soggetto a valutazione ai fini giuridici del punteggio per il servizio.

La richiedente ritiene tale determinazione erronea ed illegittima, nonché lesiva dei suoi interessi; per tale motivo è opportuno oggi chiedere lo svolgimento del tentativo di conciliazione avanti l'USR, nell'articolazione competente, al fine del riconoscimento dei legittimi diritti del dipendente.

Ed invero, l'erronea attribuzione del punteggio non deriva da errata o non vera dichiarazione dei titoli da parte dell'aspirante, bensì da autonome valutazioni dell'amministrazione, alle quali la scrivente si è attenuta. La stessa amministrazione, pur avendo modificato le proprie precedenti determinazioni, deve tuttavia attribuire alla docente gli stessi diritti che avrebbe avuto con il punteggio come rideterminato. In tal caso, non vi è dubbio alcuno che la docente, anche se fosse stata pretermessa nella specifica supplenza attribuita, avrebbe comunque ricevuto innumerevoli altre proposte di supplenza da altre o, come poi di fatto avvenuto, dalla stessa Istituzione scolastica,

in tal modo realizzando comunque il medesimo periodo di servizio. In definitiva, si intende dire che con i 51 punti attribuiti definitivamente, la docente avrebbe comunque ricevuto proposte di supplenza, che non ha potuto accettare per esclusiva responsabilità dell'amministrazione.


Per quanto sopra, la dipendente

Chiede

Svolgersi tentativo facoltativo di conciliazione ai fini del riconoscimento del servizio svolto dal 2 Ottobre 2018 al 16 aprile 2019. La sottoscritta, delega a assisterla e difenderla in sede di tentativo di conciliazione l'O.S. CISL scuola di Pisa. Con riserva di richiedere in via giurisdizionale il riconoscimento del punteggio, in caso di mancato accoglimento della presente richiesta avanzata in via conciliativa, anche ai fini del risarcimento dei danni subiti o subendi.

Pisa, 16 Maggio 2019

Chiara Cerri

Handwritten signature of Chiara Cerri in cursive script.



Choua Qui